



1.

*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.02/2014 DEL 19/02/2014**

**"NORME URGENTI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI AL  
FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE SOCIO  
ASSISTENZIALI"**



Codice CIFRA: 082/SDL/2014/ 0000-1

2.

**OGGETTO:** Approvazione del Disegno di legge riguardante "Norme urgenti in materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture socio assistenziali".

**RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE**  
**"Norme urgenti in materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture socio assistenziali"**

Il presente Disegno di Legge Regionale si compone di un articolo riguardante le autorizzazioni al funzionamento delle strutture socio assistenziali e sociosanitarie. In base al monitoraggio conclusosi nel mese di gennaio si è verificato infatti che sono circa 52 le strutture socio assistenziali e sociosanitarie dotate di autorizzazione provvisoria attualmente funzionanti. L'art.9 della L.R. 7/2013 ha fissato al 6.2.2014 il termine ultimo entro cui le strutture suddette, per poter continuare a svolgere la loro attività, devono acquisire l'autorizzazione definitiva prevista dall'art.49 della L.R. 19 del 2006. Si rende pertanto necessario ed urgente approvare la norma proposta con il presente disegno di legge, al fine di evitare l'interruzione del servizio reso dalle numerose strutture che non hanno ancora potuto ottenere l'autorizzazione definitiva, purché sussistano le condizioni essenziali per continuare a svolgere tale servizio.

La norma apporta modifiche necessarie ed urgenti all'articolato della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, attribuendo agli ambiti territoriali ed ai Comuni il compito di prorogare, con apposito provvedimento, l'autorizzazione provvisoria rilasciata in applicazione dell'art. 9 della L.R. 7/2013, fino alla conclusione dei lavori di adeguamento e, in ogni caso, non oltre il 6 febbraio 2015, per tutte le strutture per cui, con lo stesso provvedimento, sia attestato, previa verifica, l'adeguatezza dei servizi prestati agli ospiti unitamente al rispetto delle norme di carattere generale, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza ed il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro. Nelle strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, fino al conseguimento dell'autorizzazione definitiva, sono vietati nuovi inserimenti.


Il DDL proposto non comporta maggiore spesa a carico del Bilancio della Regione Puglia e pertanto non rientra nelle fattispecie di cui all'art.34 della L.R. 28/2001.

L'articolato proposto è stato concordato con il Servizio Legislativo della Giunta Regionale che ha, contestualmente alla sua redazione, effettuato le analisi di cui all'art.7 della L.R. 29/2011.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.


IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari  
Opportunità

(dott. Vito Abbatantuono)




LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità

(dott.ssa Francesca Zampano)





IL DIRETTORE DELL'AREA  
Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità

(dr. Vincenzo Pomo)



L'ASSESSORE PROPONENTE

(Dott.ssa Elena Gentile)



**Norme urgenti in materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture socio assistenziali****Art. 1****Proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 49 della l.r. 19/2006**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della L.R. n. 7/2013, gli ambiti territoriali ed i Comuni prorogano, con apposito provvedimento, l'autorizzazione provvisoria rilasciata in applicazione dell'art. 9 della L.R. 7/2013, fino alla conclusione dei lavori di adeguamento e, in ogni caso, non oltre il 6 febbraio 2015, per tutte le strutture per cui, con lo stesso provvedimento, sia attestata, previa verifica, l'adeguatezza dei servizi prestati agli ospiti unitamente al rispetto delle norme di carattere generale, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza ed il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro.
2. Nelle strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, fino al conseguimento dell'autorizzazione definitiva sono vietati nuovi inserimenti.

/ca

